



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Amministrativo lavori pubblici  
Appalti e amministrativo 2

### Determinazione numero 1279 del 30/09/2020

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE EX MESSIERI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). AUTORIZZAZIONE 2° INTEGRAZIONE SUBAPPALTO LAVORI DI LATTONERIA -CAT OG1 IMPRESA BORTOLANI COPERTURE SRL.**

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con Determinazione Dirigenziale Area Lavori pubblici n. 345 del 28/12/2018 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 898.313,18 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 03/06/2019 al R.T.I. AEC COSTRUZIONI SRL (mandataria) con sede in Modena via M.Finzi 597 C.F./P.IVA 01412220368 e PTL SRL (mandante) con sede in Mirandola (MO) via G. Barbi 2 C.F. e P. IVA 02528020361 per un importo contrattuale netto di € 740.366,35 di cui € 604.712,89 per lavori e € 135.653,46 per oneri di sicurezza (oltre IVA al 10% impegnati al cap. 3290 del bilancio 2020). I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 27/08/2019 sotto le riserve di legge ed il contratto è stato stipulato in data 12/11/2019 con rep. n. 28854 di pari data.

In data 04/06/2020 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n.15792 di pari data, a termini della quale l'impresa mandataria del raggruppamento AEC COSTRUZIONI SRL ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di realizzazione lattonerie e copertura rientranti nella categoria prevalente OG1 all'impresa BORTOLANI COPERTURE SRL con sede in Formigine (MO) via S. Antonio 61 Cod. Fisc. e P.IVA 03821210360 per un importo di € 2.200,00 I.V.A. esclusa, di cui € 44,00 per oneri relativi alla sicurezza. Il subappalto è stato regolarmente autorizzato con determinazione n.719/2020 esecutiva ai sensi di legge e comunicato con prot. 16614 del 10/06/2020. Successivamente è pervenuta - mediante pec. Prot.23978 del 10.08.2020 - una richiesta di integrazione al subappalto già autorizzato per € 1.200,00, di cui € 24,00 per oneri della sicurezza per realizzazione di lavorazioni di lattoneria e coperture ascrivibili alla categoria OG1. L'integrazione è stata autorizzata con determinazione n. 1065 del 11/08/2020 e notificata all'impresa appaltatrice e subappaltatrice con prot. n. 24099 del 11/08/2020.

In data 24/09/2020, con prot. 28824 di pari data, è pervenuta un'ulteriore richiesta di integrazione al subappalto già autorizzato per lavori di realizzazione modifiche alle lattonerie esistenti per un importo aggiuntivo di € 600,00 di cui € 12,00 per oneri della sicurezza rientranti nella categoria prevalente OG1, istanza che aggiorna l'importo complessivo in € 4.000,00 di cui 80,00 per oneri della sicurezza. In allegato alla richiesta perveniva anche l'atto aggiuntivo al contratto di subappalto di modifica dell'oggetto contrattuale e di aumento dell'importo delle prestazioni da eseguire, firmato dalle parti contraenti.

Si ritiene pertanto, sentito il Direttore dei Lavori che ha confermato l'entità dell'intervento oggetto di subappalto, di accogliere la richiesta di integrazione dell'importo precedentemente autorizzato con determinazioni dirigenziali n. 719 del 10/06/2020 e 1065 del 11/08/2020.

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" nella sezione "fornitura di ferro lavorato" con provvedimento n. 82570 del 08/11/2019 valido fino al 07/11/2020 e che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016- come modificato dal D.Lgs 56/2017, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:

-dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R n.207/2010 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;

-dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;

-contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010

-dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 187/91

Si da atto che l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/2016 ed è qualificato per l'esecuzione della prestazione in oggetto in quanto in possesso dei requisiti economico tecnico organizzativi previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/10 per avere svolto lavori analoghi nel quinquennio precedente per un importo adeguato.

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Precisato :

-che la lettera invito ha disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel dispositivo del presente atto;

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito

dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e come indicato nella lettera invito, il subappalto della categoria prevalente OG1 non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del suddetto decreto.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 222.109,91 pertanto con la presente integrazione di € 600,00 e a seguito dei precedenti subappalti già autorizzati resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 86.679,91

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di prendere atto dell'istanza assunta agli atti con prot. n.28824 del 24/09/2020 del R.T.I. AEC COSTRUZIONI SRL (mandataria) con sede in Modena via M.Finzi 597 C.F./P.IVA 01412220368 e PTL SRL (mandante) con sede in Mirandola (MO) via G. Barbi 2 C.F. e P. IVA 02528020361 e di autorizzare la richiesta di integrazione dell'importo del subappalto precedentemente autorizzato con determinazioni dirigenziali n. 719 del 10/06/2020 e n1065 del 11/08/2020 all'impresa **BORTOLANI COPERTURE SRL con sede in Formigine (MO) via S. Antonio 61 Cod. Fisc. e P.IVA 03821210360** per la realizzazione di ulteriori lavorazioni consistenti in realizzazione modifiche alle lattonerie esistenti rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo aggiuntivo di € 600,00 I.V.A. esclusa di cui € 12,00 per oneri relativi alla sicurezza, dando atto che, in conseguenza di ciò, l'importo complessivo viene aggiornato in € 4.000,00 di cui € 80,00 per oneri della sicurezza;

2) di integrare pertanto le suddette determinazioni nella parte relativa all'oggetto contrattuale e all'importo autorizzato e residuo nella categoria OG1 e di confermarle invece in ogni loro altra parte;

- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.n. 24052 del 11/08/2020 valido fino al 17/11/2020;
- 4) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta in quanto ha svolto lavorazioni analoghe nell'ultimo quinquennio per un importo adeguato;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e come disposto dalla lettera d'invito, il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;
- 6) di dare atto che l'impresa BORTOLANI COPERTURE risulta iscritta W.list Prefettura di Modena con provvedimento n. 82570 del 08/11/2019 valido fino al 07/11/2020 nella sezione "fornitura ferro lavorato";
- 7) di dare atto che il codice CIG è 7751185037 e il codice C.U.P. è G19F18001070001;
- 8) di dare atto che – detratto la presente integrazione al subappalto - residuano € 86.679,91 come importo limite subappaltabile di contratto;
- 9) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice AEC COSTRUZIONI, alla Ditta subappaltatrice BORTOLANI COPERTURE SRL, al D.L. e all'Ufficio contabilità straordinaria per quanto di rispettiva competenza;
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02F.765(classifica fascicolo) rif arch. 217.

Il Dirigente  
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)